

Repubblica Italiana  
REGIONE SICILIANA



Ufficio Legislativo e Legale  
della Presidenza della Regione Siciliana

Pos 10/ prot. n. 7289 163/17.11 del 6 Aprile 2018

Assessorato regionale dell'Economia  
Ufficio speciale per la chiusura delle liquidazioni  
Servizio liquidazioni ATO Enti e Aziende regionali

(Rif. nota prot. n. 3897 del 5/12/2017)

Oggetto: *Legge regionale 25/8/2017, n.16 – Art.4- Disposizioni per l'Ente Acquedotti siciliani in liquidazione. Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art.73, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118.*

1. Con la nota in riferimento codesto Ufficio Speciale sottopone la richiesta avanzata dalla società Siciliacque s.p.a, con l'allegata nota 23 novembre 2017, n.9140, avente ad oggetto l'art. 4 della L.r. 25 agosto 2017, n. 16.

La presente disposizione prevede una serie di adempimenti finalizzati alla: - cessazione della gestione idrica da parte dell' E.A.S. in liquidazione e alla consegna degli impianti ai comuni (o al consorzio dei comuni interessati) che ne assumono la gestione; - al trasferimento del personale presso l'Ente di Sviluppo Agricolo; - all'autorizzazione della spesa per il debito fuori bilancio nei confronti di Siciliacque s.p.a. per far fronte agli oneri derivanti dalla copertura della garanzia solidale prestata dalla Regione in forza del comma 2 dell'articolo 23 della legge regionale 5 novembre 2004, n.15.

*GA*

In particolare, codesto Ufficio, nel rappresentare come l'iter avviato con la richiamata norma non si è ancora completato, illustra il complesso sistema normativo che ha disciplinato la vicenda E.A.S., posta in liquidazione con l.r. 31 maggio 2004, n.9 ed i rapporti sorti con Siciliacque s.p.a., giusta *“convenzione per l'affidamento in gestione degli schemi acquedottistici e del relativo servizio di erogazione di acqua per uso idropotabile”*, stipulata in data 20 aprile 2004 tra le parti e la Regione Siciliana e il successivo atto integrativo alla convenzione 2 febbraio 2005, approvato con delibera di Giunta n.10 del 12.12.2004.

Viene altresì richiamata la convenzione 24 giugno 2005 tra E.A.S., Siciliacque e Assessorato regionale dei Lavori pubblici, con la quale sono stati regolati i rapporti per la fornitura idrica da parte di Siciliacque ai serbatoi dei comuni gestiti da E.A.S. ed è stato stabilito il prezzo che quest'ultimo è tenuto a pagare per l'acquisto dell'acqua nel rispetto della convenzione 20 aprile 2004.

In tale contesto si evidenzia il ruolo assunto dalla Regione siciliana, in questo rapporto trilatero, la quale ai sensi dell'art. 23<sup>1</sup>, comma 2, della l.r. 5 novembre 2004 n.15 *“garantisce in via solidale le obbligazioni assunte dall'EAS per l'approvvigionamento di acqua”* ; ed al contempo, secondo il disposto di cui al punto 2.2 del citato Atto aggiuntivo alla Convenzione di gestione *“... garantirà il rispetto della convenzione da parte di EAS..., garantirà gli obblighi di pagamento di EAS, quale acquirente di acqua all'ingrosso dall'affidatario per il periodo 1° settembre 2004 alla data di subentro dei gestori dei relativi ATO, e firmerà il contratto previsto all'art.4 punto 1 quale garante in virtù della legge stessa”*.

Ciò premesso, il richiedente Ufficio, che esercita le funzioni di vigilanza su E.A.S. in liquidazione elenca una serie di atti relativi all'attivazione della garanzia solidale, di cui all'art. 4, comma 8, della l.r. 11 agosto 2017, n.16,<sup>2</sup> giusta nota di Siciliacque s.p.a. 10

<sup>1</sup> **Art.23 Misure finanziarie - Liquidazione EAS:** *“ Per far fronte agli oneri derivanti dalla messa in liquidazione dell'EAS, ivi compresi quelli a carico dell'EAS derivanti dal passaggio degli invasi e degli impianti alla società Siciliacque e fino alla piena operatività degli ambiti territoriali ottimali, nonché per le finalità di cui al comma 2, l'Assessorato regionale dei lavori pubblici è autorizzato, per gli anni 2005-2020, ad erogare all'EAS la somma complessiva di 195.855 migliaia di euro. Dal 1° settembre 2004 e fino all'avvio della gestione del servizio idrico integrato da parte degli ambiti territoriali ottimali, la Regione garantisce in via solidale le obbligazioni assunte dall'EAS per l'approvvigionamento di acqua. Per provvedere agli oneri di cui al comma 1, pari a 195.855 migliaia di euro, è autorizzato, a decorrere dall'esercizio finanziario 2005, un limite quindicennale di impegno di 13.057 migliaia di euro, il cui onere trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, UPB 4.2.1.5.2, codice 12.02.01, accantonamento 1001.”*

<sup>2</sup> **Art. 4, comma 8, della l.r. 11 agosto 2017, n.16:** *“Per far fronte agli oneri derivanti dalla copertura della garanzia solidale prestata dalla Regione, in forza del comma 2 dell'articolo 23 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15, quale saldo delle somme riconosciute dall'Ente Acquedotti Siciliani alla Siciliacque S.p.A. per il servizio di fornitura idrica prestato e fatturato ad EAS per il periodo dal terzo trimestre 2014 al quarto trimestre 2016, è autorizzata, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 73, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e integrazioni, la spesa complessiva di euro 26.389.389,00 suddivisa in tre annualità come di seguito ripartite: euro 796.463,00 per l'anno 2017, euro 12.796.463,00 per l'anno 2018, euro 12.796.463,00 per l'anno 2019...”*

novembre 2016, n. 7947, con la quale è stata richiesta la somma di € 23.861.237,82 per il periodo intercorrente tra il 3° trimestre 2014 ed il 4° trimestre 2016.

All'uopo viene riportato come sia stata richiesto alla Ragioneria Generale di dare impulso all'iter contabile regolamentato dalla norma illustrata, diretto a far fronte agli oneri derivanti dalla copertura della garanzia solidale, che ha comportato l'emanazione del D.D. 11 ottobre 2017 con il quale sono state apportate le *"necessarie variazioni"* al Bilancio della Regione ed è stato istituito apposito capitolo n. 214110.

Proprio in relazione agli adempimenti scaturenti dalla *"convenzione di gestione del sistema acquedottistico della Sicilia e del relativo servizio di erogazione di acqua per uso idropotabile"*, viene altresì richiamato il disposto di cui all'art.6 della l.r. n. 11 agosto 2015 n. 19, con il quale si prevede che: *"... il Presidente della Regione valuta la sussistenza dei presupposti per l'eventuale esercizio del diritto di recesso dalla Convenzione con Siciliacque S.p.A. ed in ogni caso avvia le procedure per la revisione della stessa al fine di allinearla ai principi generali dell'ordinamento giuridico statale e comunitario..."*.

Rappresentato quanto sopra, si chiede allo scrivente Ufficio di *"verificare l'attualità dei termini della Convenzione 20 aprile 2004, stipulata tra Regione, E.A.S. e Siciliacque, alla luce dei principi generali dell'ordinamento giuridico statale e comunitario diretti a garantire la copertura dei costi e di equilibrio economico finanziario della gestione del servizio idrico, tenendo conto degli effetti della mancata applicazione dell'art.6 della l.r. 11 agosto 2015 n. 19"*.

2. Con nota 23 gennaio 2018, n. 1721 lo Scrivente ha chiesto all'Ufficio speciale per la chiusura delle liquidazioni la documentazione indicata nella richiesta di parere e non inviata contestualmente, cui è stato dato riscontro con nota 1 febbraio u.s., n.320.

3. Occorre innanzitutto rappresentare che questo Ufficio è istituzionalmente competente a rendere pareri sulla interpretazione o sull'applicazione di norme regionali (di fonte legislativa o regolamentare), e non anche ad esprimersi in ordine alla legittimità e/o correttezza di atti, ovvero di procedure da seguire, riconducibili esclusivamente alla potestà discrezionale del Richiedente.

Si rassegnano comunque le seguenti considerazioni nello spirito di fattiva collaborazione tra Dipartimenti, per l'adozione di atti di esclusiva competenza/responsabilità degli organi di amministrazione attiva.

3. Con riferimento alla fattispecie in esame occorre innanzitutto richiamare il contenuto dell'art. 4<sup>3</sup> della l.r. 11 agosto 2017, n.16, che, al comma 8, autorizza la spesa per fare fronte

<sup>3</sup> L.r. 11 agosto 2017, n.16

**Art. 4 Disposizioni per l'Ente Acquedotti Siciliani in liquidazione. Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.**

*“1. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Ente Acquedotti Siciliani (EAS) in liquidazione provvede alla consegna degli impianti e delle reti idriche al comune o al consorzio dei comuni interessati, a seconda che gli impianti siano a servizio di un solo comune o di più comuni, che ne assumono la gestione, con oneri a carico della tariffa del servizio idrico integrato, sino alla piena attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, lettera f), della legge regionale 11 agosto 2015, n. 19.*

*2. Trascorso il termine perentorio di cui al comma 1, l'Assessore regionale per l'energia e i servizi di pubblica utilità, previa diffida al comune ad adempiere entro il termine di trenta giorni, nomina un commissario ad acta per la presa in consegna degli impianti di cui al comma 1 nel termine dei successivi trenta giorni.*

*3. Scaduti i termini di cui al comma 2, cessa la residua gestione rimasta a carico dell'Ente Acquedotti Siciliani (EAS) in liquidazione.*

*4. Alla data di entrata in vigore della presente legge, il personale di ruolo dell'Ente Acquedotti Siciliani (EAS) in liquidazione, assunto a tempo indeterminato ed ancora in servizio presso l'ente, è trasferito, ai sensi dell'articolo 23, comma 2-quinquies, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e in deroga alla previsione di cui all'articolo 49, comma 6, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, in apposita area speciale transitoria ad esaurimento istituita presso l'Ente di Sviluppo Agricolo (ESA) ed è utilizzato, nel rispetto delle qualifiche di appartenenza e in forza di apposita convenzione da stipularsi tra l'ESA e gli enti gestori di cui al comma 1, prioritariamente per le attività di liquidazione dell'Ente Acquedotti Siciliani nonché per le finalità di cui al comma 1. Agli oneri derivanti dal presente comma, quantificati per gli esercizi finanziari 2017, 2018 e 2019 rispettivamente in 6.977 migliaia di euro, 6.719 migliaia di euro e 6.554 migliaia di euro, si provvede, per gli esercizi finanziari 2017 e 2018, a valere dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 28, comma 1, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 (Missione 1, Programma 3, Capitolo 214107). Per l'anno 2019 è ridotto di pari importo lo specifico accantonamento 1004 del Fondo globale di parte corrente di cui all'articolo 14, comma 1, Tabella A, capitolo 215704. Ferma restando la maturazione del diritto alla liquidazione del trattamento di fine servizio al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, alla spesa per il trattamento di fine servizio maturato dal personale dell'Ente Acquedotti siciliani, ivi compreso quello già trasferito presso altri enti, si provvede nell'ambito dei trasferimenti annuali di cui al presente comma. Per le medesime finalità sono trasferite agli enti di cui sopra le disponibilità residue sul capitolo 214107.*

*5. L'articolo 2 della legge regionale 2 agosto 1982, n. 81 è abrogato.*

*6. Al fine di scongiurare interruzioni di pubblico servizio, per l'avvio della gestione da parte dei comuni di cui al comma 1, l'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità concede agli stessi comuni, che ne fanno richiesta, un'anticipazione da restituire in dieci anni. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 1.000 migliaia di euro annui per il triennio 2017-2019. Al relativo onere si provvede a valere sulle assegnazioni di cui all'articolo 6, comma 1, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni, da iscriverne in un apposito capitolo di spesa del Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti. Per le medesime finalità del presente comma è autorizzata l'ulteriore spesa di 2.000 migliaia di euro a valere sulle assegnazioni ai comuni per spese di investimento di cui all'articolo 4, comma 8, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni.*

*7. All'articolo 15 della legge regionale n. 5/2014 sono soppresse le parole "nonché per la residua gestione idrica rimasta".*

*8. Per far fronte agli oneri derivanti dalla copertura della garanzia solidale prestata dalla Regione, in forza del comma 2 dell'articolo 23 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15, quale saldo delle somme riconosciute dall'Ente Acquedotti Siciliani alla Sicilacqua S.p.A. per il servizio di fornitura idrica prestato e fatturato ad EAS per il periodo dal terzo trimestre 2014 al quarto trimestre 2016, è autorizzata, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 73, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, la spesa complessiva di euro 26.389.389,00 suddivisa in tre annualità come di seguito ripartite: euro 796.463,00 per l'anno 2017, euro 12.796.463,00 per l'anno 2018, euro 12.796.463,00 per l'anno 2019. Al relativo onere si provvede:*

*a) mediante riduzione del Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso (Missione 20, Programma 3, capitolo 215704, accantonamento 1001) per l'importo di euro 796.463,00 per l'anno 2017 e di euro 8.796.463,00 annui per gli anni 2018 e 2019;*

*b) mediante riduzione dell'importo di 2.000 migliaia di euro annui per gli anni 2018 e 2019 delle assegnazioni di cui all'articolo 6, comma 1, della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni (Missione 18, Programma 1, capitolo 191301);*

*c) mediante riduzione dell'importo di 2.000 migliaia di euro annui per gli anni 2018 e 2019 delle assegnazioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni (Missione 18, Programma 1, capitolo 191302).*

*9. A decorrere dal 1° gennaio 2018 ai dipendenti degli enti regionali in liquidazione alla data di entrata in vigore della presente legge, già collocati in quiescenza alla data di entrata in vigore dell'articolo 8 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, che risultino titolari di trattamenti pensionistici inferiori a tre volte il trattamento minimo INPS, è riconosciuto un assegno di sostegno di importo pari alla minor somma fra detto ammontare e il trattamento pensionistico complessivo ai medesimi riconosciuto antecedentemente alla data di entrata in vigore dell'articolo 8 della legge regionale n. 21/2014. Per le finalità di cui al presente comma l'Ufficio speciale per le liquidazioni è autorizzato a trasferire all'ESA o ad altro ente incaricato le somme necessarie all'erogazione agli aventi diritto. 10. Per far fronte agli oneri derivanti dal comma 9 è autorizzata, a decorrere dall'anno 2018, la spesa annua nella misura massima di 830 migliaia di euro cui si provvede, per gli esercizi finanziari 2018 e 2019, mediante corrispondente riduzione della Missione 20, Programma 1, capitolo 215744. Per gli esercizi finanziari successivi si provvede mediante le entrate derivanti dalle norme di attuazione dello Statuto di cui all'articolo 1, commi 509 e seguenti, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.*

*11. Per le finalità dell'articolo 13 della legge regionale n. 8/2017 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2017, l'ulteriore spesa di 8.000 migliaia di euro. Al relativo onere si provvede mediante riduzione di pari importo del Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso (Missione 20, Programma 3, capitolo 215704, accantonamento 1001).”*

agli oneri derivanti dalla garanzia solidale prestata dalla Regione a E.A.S.; ed il disposto contenuto nell'art.23 della l.r. 5 novembre 2004, n.15,<sup>4</sup> che, al comma 2, prevede che la Regione garantisce in via solidale le obbligazioni assunte dall'E.A.S. per le attività di approvvigionamento di acqua.

A tale proposito, nel confermare l'indirizzo già espresso nel parere n. 131 del 2005, richiamato nella richiesta di parere, si ribadisce che tale *“garanzia trova riscontro contabile finanziario negli appositi capitoli iscritti in bilancio senza stanziamento ....ovvero nel capitolo denominato “Oneri derivanti da garanzie prestate dalla Regione in forza di disposizioni legislative”*.

Al di là di ogni ulteriore considerazione in relazione al complesso di disposizioni normative che regola, sotto aspetti diversi e complementari, la fattispecie in esame, preme evidenziare quanto segue.

Con nota n. 6244 del 13 febbraio 2017 il Dipartimento Regionale dell'acqua e dei Rifiuti, ha promosso *“l'istituzione di un tavolo tecnico per provvedere all'attività istruttoria delle incombenze prescritte dall'art.6 della l.r. 11 agosto 2015 n. 19 a carico del Presidente della Regione”* chiedendo la *“sinergia dei diversi rami dell'amministrazione coinvolti, con l'assistenza dell'Ufficio Legislativo e Legale...”*.

Con successiva nota 13 marzo 2017, n. 11598, il Dipartimento Regionale dell'acqua e dei Rifiuti ha chiesto a codesto Ufficio Speciale di illustrare l'esposizione debitoria dell'E.A.S. e della Regione Siciliana ed al contempo di predisporre un piano di rientro e di ripartizione pluriennale del credito complessivo vantato da Siciliacque S.P.A.

A seguito del riscontro dato dall'Ufficio Speciale liquidazione con nota 24 marzo 2017, n.1018, il Dipartimento Acqua e Rifiuti con nota 8 maggio 2017, n.20527, ha convocato il costituito tavolo tecnico al fine di avviare i consequenziali lavori per il successivo 15 maggio.

I lavori dell'istituto Tavolo tecnico risultano ancora in itinere.

---

<sup>4</sup> **Art. 23, l.r. 15/2004:** *“Per far fronte agli oneri derivanti dalla messa in liquidazione dell'EAS, ivi compresi quelli a carico dell'EAS derivanti dal passaggio degli invasi e degli impianti alla società Siciliacque e fino alla piena operatività degli ambiti territoriali ottimali, nonché per le finalità di cui al comma 2, l'Assessorato regionale dei lavori pubblici è autorizzato, per gli anni 2005-2020, ad erogare all'EAS la somma complessiva di 195.855 migliaia di euro. Dal 1° settembre 2004 e fino all'avvio della gestione del servizio idrico integrato da parte degli ambiti territoriali ottimali, la Regione garantisce in via solidale le obbligazioni assunte dall'EAS per l'approvvigionamento di acqua. Per provvedere agli oneri di cui al comma 1, pari a 195.855 migliaia di euro, è autorizzato, a decorrere dall'esercizio finanziario 2005, un limite quindicennale di impegno di 13.057 migliaia di euro, il cui onere trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, UPB 4.2.1.5.2, codice 12.02.01, accantonamento 1001”*.

Gli stessi, come riportato nella nota 7 marzo 2018, n. 9439, del Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, resa in riscontro alla nota in riferimento, hanno subito dei *“rallentamenti per effetto sia dei ripetuti cambi di vertice di Assessorato e Dipartimento, sia per l'insorgere di problematiche che hanno avuto il sopravvento”*.

Pertanto, alla luce di quanto sopra riferito, e del rinnovato impulso alle predette attività da parte del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti, le amministrazioni facenti già parte del tavolo tecnico *de quo*, ciascuna per la parte di propria competenza, dovranno continuare l'iter già intrapreso per dare attuazione a quanto prescritto a carico del Presidente della Regione dall'art.6 della l.r. n.19/20154 (eventuale esercizio del diritto di recesso dalla convenzione con Siciliacque S.p.A.).

Ciò, non solo al fine di verificare l'attualità della Convenzione 20 aprile 2004, avente durata quarantennale e la sua conformità all'Ordinamento giuridico statale e comunitario vigente; ma altresì per valutare la sussistenza dei presupposti per una possibile *“risoluzione”* contrattuale anticipata, nel rispetto della previsione di cui all'art. 29<sup>5</sup> della medesima Convenzione.

In tale contesto, si ribadisce la piena collaborazione di questo Ufficio, per definire, appunto, unitamente agli altri rami dell'amministrazione regionale coinvolti, chiamati a fornire il proprio imprescindibile contributo, nella sede istituzionale a ciò deputata, il processo di revisione già avviato.

Nei termini suesposti il parere dello Scrivente.

\*\*\*\*\*

Ai sensi dell'art. 15,co.2 del D.P. Reg. 16 giugno 1998,n.12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali richiedenti.

Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998,n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere

<sup>5</sup> **Art. 29 Risoluzione della Convenzione:** *“E' facoltà della Regione di pronunciare la decadenza della Società affidataria nelle seguenti ipotesi: cessione dell'affidamento in gestione a terzi; trasferimento della gestione delle infrastrutture o degli impianti affidati ai sensi della presente convenzione a soggetti terzi; stato di insolvenza della Società affidataria; grave inadempimento agli obblighi imposti dalla presente convenzione, ed in particolare di quanto previsto agli artt. 6, comma 4, 9, 11, comma 3, 12,13, 14, 20, 21, 25 e 27 (...)”*

senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS.

Avv. Alessandra Di Salvo



L'Avvocato Generale

(Avv. Gianluigi M. Amico)



